



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6533 del 2022, proposto da

Anna Bruno, Filippa Lo Iacono, Simonetta Franzoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero dell'Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giovanni Tosiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 06568/2022

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Tosiani e del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Achille Morcavallo su delega dichiarata di Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro, Rosario Ventimiglia e l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;

Ritenuto che, allo stato, salvi gli ulteriori approfondimenti nella fase di merito, i motivi di revocazione prospettati dalla parte ricorrente non risultano di probabile favorevole apprezzamento;

Considerato, in particolare, che non emerge, con evidenza, l'allegato contrasto con altra sentenza avente fra le parti autorità di giudicato (art. 395, numero 5) del codice di procedura civile), poiché i precedenti invocati riguardano altri soggetti;

Considerato, inoltre, che l'assenza, nella decisione impugnata, di analitici riferimenti alle posizioni sostanziali acquisite dai ricorrenti, nelle more del processo di primo e di secondo grado, non sembra costituire un errore di fatto incidente sull'esito del giudizio di appello;

Considerato che, con riguardo al pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla parte ricorrente, questo risulta allo stato recessivo rispetto all'esigenza dei controinteressati di conseguire il bene della vita loro riconosciuto per effetto dell'impugnata sentenza di rigetto;

Considerato, inoltre, che le posizioni dei ricorrenti, i quali hanno svolto l'attività dirigenziale per un rilevante periodo di tempo, hanno trovato fondamento su titoli fisiologicamente temporanei, quali sono le misure cautelari disposte in loro favore, senza determinare l'insorgenza di un affidamento qualificato alla definitiva stabilizzazione della loro posizione lavorativa;

Considerato, ancora, che, per tali ragioni, l'intervenuta stipulazione di contratti di lavoro non determina, per ciò solo, il riconoscimento di una posizione preferenziale ai fini della decisione cautelare;

Considerato che, per effetto della reiezione dell'istanza cautelare in esame, resta fermo il potere dell'amministrazione di assumere ogni opportuna determinazione, in linea con quanto stabilito dalla sentenza impugnata, finalizzata alla necessaria riorganizzazione degli uffici attualmente, ma temporaneamente ricoperti dai ricorrenti, definendo ragionevoli tempi per la cessazione degli incarichi, coordinati con le nuove assegnazioni degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria;

Considerato che, in ogni caso, la prossimità con l'inizio dell'anno scolastico rende plausibile che la rapida effettuazione delle indicate riorganizzazioni non comporti significativi pregiudizi all'interesse pubblico connesso all'efficiente svolgimento del servizio scolastico;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6533/2022).

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosaria Maria Castorina

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO